

Figli studenti in minori di 14 anni in quarantena: l'INPS detta le regole per fruire del congedo retribuito

Il congedo è previsto per i soli genitori dipendenti che non prestino attività lavorativa in smart working per contagi avvenuti nel plesso scolastico. Indennizzabili al 50% i periodi tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Riprendiamo un argomento già trattato in NI., si tratta del congedo indennizzato introdotto dal D.L. n. 111/2020, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. L'INPS ha emanato la [circolare applicativa n. 116/2020](#).

Requisiti:

- rapporto di lavoro dipendente in essere al momento della domanda;
- impossibilità allo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile;
- età del figlio inferiore a 14 anni, dal compimento del 14° anno di età il congedo non potrà essere più fruito;
- convivenza con il figlio. Sul punto INPS precisa che ai fini del diritto al congedo **la residenza anagrafica del minore deve risultare nella stessa abitazione del genitore richiedente**. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
- il figlio deve risultare in quarantena, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 111/2020, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASST territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

In questo numero:

Figli studenti minori di 14 anni in quarantena: l'INPS detta le regole per fruire del congedo retribuito;

INPS: proroga della NASpl e DIS-COLL e degli accordi aziendali per bypassare il divieto di licenziamento;

Fondo Vittime gravi infortuni: adeguamento degli importi previsti nel 2020;

INCA buone prassi: l' APE sociale spetta al lavoratore licenziato per mancato superamento periodo di prova;

Garante privacy: approvate le nuove modalità per il rilascio dell'identità digitale SPID;

INL: Il lavoratore padre deve convalidare le dimissioni entro i 3 anni di vita del figlio;

INPS: a Ottobre parte il recupero di indebiti sulle quattordicesime erogate nel 2017-2018.

Immigrazione:

*Emersione rapporti di lavoro:
-il contributo forfettario per i rapporti di lavoro irregolari,
-aggiornamento del Portale Immigrazione,
-assistenza sanitaria dei regolarizzandi.*

INPS fornisce i chiarimenti affinché il lavoratore dipendente possa fruire del congedo retribuito per figli con età sino ai 14 anni nei casi in cui l'ASST disponga la quarantena per contagio avvenuto in ambito scolastico

Durata del congedo e domanda: la domanda deve essere presentata in modalità telematica, allegando gli elementi identificativi del provvedimento ASST di quarantena.

Il congedo può essere fruito per i periodi ricadenti nell'arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento della ASST a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico e può essere riconosciuto per eventuali nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio, oppure per altro figlio convivente.

Il diritto al congedo è previsto per entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi potranno alternarsi nella fruizione per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena. È riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione solamente per le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

Compatibilità: nella circolare l'INPS elenca una serie di prestazioni, compatibili con la fruizione del congedo, che possono essere fruiti dall'altro genitore convivente con il figlio.

Incompatibilità: l'INPS riassume poi i casi di incompatibilità tra il congedo retribuito per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore.

Nell'elencazione si afferma l'incompatibilità **nel caso di assenza della prestazione lavorativa dell'altro genitore** (es. CIG, Congedo parentale ordinario, riposi per allattamento, pause contrattuali in caso di lavoro intermittente etc...).

Dipendenti Pubblici: l'INPS precisa che tale categoria di lavoratori deve presentare la domanda di congedo per quarantena scolastica dei figli alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

INPS: proroga della NASpl e DIS-COLL e degli accordi aziendali per bypassare il divieto di licenziamento

Con la [circolare INPS n. 111 del 29 settembre 2020](#) l'Istituto fornisce le istruzioni amministrative in materia di **proroga delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL**, nonché in materia **risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all'indennità NASpl**, di cui all'articolo 14, comma 3, del D.L. n. 104 del 2020.

Proroga delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL: L'art. 5 del D.L. n. 104/2020, prevede che le indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.

Per poter fruire della proroga l'assicurato non deve aver richiesto le Indennità Covid disposte dai decreti Cura Italia e Rilancio Italia.

L'importo della NASpl è pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e, se spettante, l'A.N.F. Nella circolare vengono poi rimarcati

due aspetti dirimenti per l'attività dei nostri uffici: il primo è il seguente: nel caso di **maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata** durante il periodo di estensione delle indennità, queste ultime non saranno prorogate. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell'INPS.

In secondo luogo se il beneficiario della proroga delle indennità ha presentato, prima dell'emanazione della circ. n. 111, domanda di **certificazione Ape o pensione precoci** il riconoscimento della proroga in esame resterà sospeso. L'interessato, entro il 31 ottobre 2020, potrà manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione del modello NASpl-Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione e, in tal caso, la decisione influenzerà l'iter di rilascio della certificazioni sopra richiamate.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all'indennità NASpl: il D.L. n. 104/2020 ha previsto, in deroga al divieto di licenziamento introdotto dalle norme anti pandemia, la possibilità di recesso del rapporto di lavoro a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto stesso. Si tratta di una materia delicata che presuppone per ogni singolo caso la verifica delle condizioni oggettive da parte della categoria sindacale o degli uffici vertenze. INPS nella circolare ricorda che i lavoratori, oggetto di tali accordi potranno accedere alla NASpl ma saranno tenuti, in sede di presentazione della domanda, ad allegare l'accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l'adesione al predetto accordo.

Fondo Vittime gravi infortuni: adeguamento degli importi previsti nel 2020

Nella tabella sono riportati i nuovi importi dell'indennità, fissati con [D.M. n. 65 del Ministero del Lavoro](#), validi per gli eventi accaduti nel 2020, a favore degli eredi di vittime di infortuni mortali,

Numero Componenti il nucleo				
Anno	1	2	3	più di 3
2020	€ 4.000	€ 8.000	€ 12.000	€ 15.500

È bene precisare che la prestazione è erogata dall'INAIL per conto del Ministero ed è riconosciuta anche a soggetti non obbligati all'assicurazione INAIL, come ad esempio i lavoratori del comparto sicurezza. La domanda va presentata alla sede territoriale INAIL competente in ragione della residenza del soggetto deceduto, mediante invio di PEC entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

L'importo spettante varia a **seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite** e delle risorse disponibili del Fondo; in caso di concorrenza di più superstiti (es. coniuge e figli) la prestazione viene suddivisa in parti uguali. Gli importi in questione sono **esenti da imposizione fiscale** e sono cumulabili con gli altri benefici spettanti in relazione alla tipologia dell'evento eventualmente riconosciuto da altre disposizioni normative.

INCA buone prassi: l' APE sociale spetta al licenziato per mancato superamento periodo di prova

Segnaliamo un altro successo ottenuto dai nostri uffici nei confronti dell'INPS.

Il Giudice del Lavoro di Bergamo ha riconosciuto il diritto all'APE sociale ad un assistito, tutelato dall'INCA Bergamo, a cui INPS aveva negato prima la certificazione e poi la prestazione, non ritenendo il motivo del licenziamento, ovvero il mancato superamento del periodo di prova, tra quelli previsti dalla norma per ottenere il beneficio.

Il Giudice, sulla scorta di ripetute pronunce della Corte di Cassazione, ha ritenuto non fondata la decisione INPS, affermando che **il mancato superamento del periodo di prova costituisce un giustificato motivo di licenziamento**, configurandosi come perdita involontaria del posto di lavoro. La Corte ha poi aggiunto che, sia il DPCM 88/2017 (citato nelle motivazioni del primo diniego dell'INPS) sia l'art. 1, c.179 lett. a) L. n. 232/2016, fanno riferimento genericamente al "licenziamento", senza operare distinzioni tra le diverse tipologie (giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo, mancato superamento del periodo di prova).

In sostanza, non rilevandosi alcuna specifica esclusione, si ritiene che il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova sia sufficiente per accedere al beneficio richiesto.

Garante privacy: approvate le nuove modalità per il rilascio dell'identità digitale SPID

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 468 del 30 settembre 2020, dà il via libera alle nuove [modalità di rilascio delle identità digitali mediante il riconoscimento da remoto](#), grazie alle modifiche delle modalità attuative dello Spid (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese), proposte dall'Agid (Agenzia per l'Italia digitale).

La nuova procedura di riconoscimento da remoto **non prevede più la presenza contestuale dell'operatore del gestore Spid** e del richiedente che dovrà però effettuare un bonifico dal suo conto corrente.

In sintesi, per ottenere lo Spid con la nuova modalità, il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria.

Per evitare tentativi di furti di identità, la procedura è stata rafforzata con specifiche misure di sicurezza e verifiche incrociate: durante la sessione audio-video il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite un'apposita App installata sul cellulare personale. È inoltre previsto che il richiedente effettui un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale uno specifico codice precedentemente ricevuto. Tutte queste informazioni e la registrazione audio-video saranno in seguito verificate dall'operatore di back-office che procederà al rilascio dell'identità digitale.

Nel corso delle interlocuzioni per il rilascio del parere, come ulteriore misura di garanzia e per poter valutare l'affidabilità della procedura, il Garante per la privacy ha chiesto che il gestore dell'identità digitale sottoponga a ulteriori controlli a campione le richieste, facendo verificare nuovamente l'audio-video a un secondo operatore.

Al termine di un periodo di test di sei mesi delle nuove procedure, l'Agid dovrà trasmettere al Garante un report con l'esito di queste verifiche, così da valutare l'efficacia del controllo di secondo livello.

L'Agid dovrà poi inviare al Garante i report settimanali, redatti dai gestori Spid, relativi alle richieste di rilascio respinte per profili critici connessi al trattamento dei dati personali e configurabili come tentativi fraudolenti. Tali riscontri potranno essere utili al Garante per svolgere eventuali accertamenti e valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il procedimento di identificazione da remoto.

INL: Il lavoratore padre deve convalidare le dimissioni entro i 3 anni di vita del figlio

Con la [nota n. 749 del 25 settembre](#) l'Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti in ordine agli adempimenti richiesti al padre che intenda dimettersi durante i primi tre anni di vita del bambino.

La norma prevede che *"la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (...)devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro"*.

L'INL pone la questione dell'efficacia delle dimissioni del lavoratore padre solo previa fruizione del congedo di paternità e giunge alla conclusione che la norma non richieda tale adempimento.

Approfondendo però il tema l'INL registra una sorta di discrasia tra le norme in vigore: la fruizione del congedo di paternità di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 risulta essere condizione indispensabile rispettivamente per estendere anche al lavoratore padre il divieto di licenziamento operante nel primo anno di vita del bambino e per riconoscere le indennità previste in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento.

Al fine di risolvere il conflitto normativo l'INL, prendendo spunto dalle indicazioni fornite dalla Cassazione, fornisce le seguenti istruzioni: per un corretto sviluppo degli adempimenti di convalida delle dimissioni del lavoratore padre è necessario che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare dello stesso. Pertanto, si ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità, avendo cura di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della sua situazione familiare.

INPS: a Ottobre parte il recupero di indebiti sulle quattordicesime erogate nel 2017-2018

Con nota pubblicata sul sito, INPS comunica che nel corrente mese procederà a recuperare gli importi indebitamente erogati in occasione dei pagamenti della quattordicesima negli anni 2017-2018.

Tali operazioni erano programmate nel mese di Aprile, ma l'emergenza pandemica ha imposto la sospensione dei recuperi. L'INPS ha informato che in alcuni casi i recuperi sono stati operati con conguaglio sui pagamenti di quattordicesima effettuati a Luglio e a Settembre.

Emersione rapporti di lavoro

Contributo forfettario per i rapporti di lavoro irregolari

La [circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro del 30.09.2020](#) ha stabilito che i datori di lavoro che hanno inoltrato una domanda di emersione dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, dovranno versare un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale così come previsto dal Decreto interministeriale del 7 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8.09.2020.

Tale contributo NON riguarda i datori di lavoro che hanno manifestato l'intenzione di instaurare ex novo un contratto di lavoro.

La circolare chiarisce che la somma da versare si riferisce al periodo compreso tra la data di inizio di rapporto di lavoro indicata nella domanda di regolarizzazione e la data di presentazione della stessa.

Gli importi (€ 156,00 per il lavoro domestico e di assistenza alla persona non autosufficiente e di € 300,00 per il lavoro agricolo e connessi) dovranno essere corrisposti per intero anche se riferiti ad una frazione del mese.

Ad esempio: se la domanda di emersione di un collaboratore domestico inviata il 20 luglio prevede come data di sussistenza del rapporto di lavoro il 20 marzo, il contributo di € 156,00 sarà dovuto in misura intera per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio. Il contributo forfettario dovrà essere pagato prima della convocazione in Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite F24 secondo quanto indicato nella risoluzione n° 58 dell' Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2020. Nei casi in cui la domanda di emersione non vada a buon fine, la somma versata non sarà rimborsata e si considererà acquisita all'erario

Aggiornamento del Portale Immigrazione

Il Ministero dell'Interno ha comunicato che il Portale Immigrazione di Poste sarà aggiornato con la codifica "99" del permesso di soggiorno provvisorio rilasciato ai cittadini stranieri che hanno fruito dell'emersione dei rapporti di lavoro ai sensi del c. 2 dell'art. 103 del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020, ai fini della sua conversione in un permesso di lavoro.

[L'art. 12 del D.M. 27.05.2020 al comma 9](#) prevede che all'istanza di conversione debba essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in base al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, relativa alla corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale esibita ai

settori di attività previsti dall'art. 103 citato.

Le modalità con cui richiedere tale attestazione verranno definite con una apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che per il momento non è stata ancora emanata.

Assistenza sanitaria dei regolarizzandi

Facendo seguito a quanto già segnalato nelle scorse settimane, ci risulta che alcune ATS territoriali della Lombardia abbiano dato applicazione alla [circolare del Ministero della Salute del 14.07.2020](#), con l'emanazione di apposite disposizioni.

L'iscrizione al SSR avverrà a titolo obbligatorio e decorrerà dalla data di presentazione della domanda di emersione o di rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro (comma 2 art. 103) ed avrà carattere provvisorio fino al perfezionamento delle procedure di emersione.

In entrambi i casi, agli interessati verrà rilasciata la tessera sanitaria che garantirà l'assistenza solo sul territorio nazionale.

La TEAM verrà rilasciata solo dopo che il cittadino straniero avrà ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro.

Sul piano operativo, l'iscrizione dovrà essere formalizzata presso lo Sportello scelta/revoca dell'ASST di competenza in riferimento alla residenza o, in mancanza, al domicilio, comprovato dalla comunicazione di ospitalità o dal contratto di affitto, degli interessati.

I cittadini stranieri per i quali è stata presentata la domanda di emersione per la stipula di un nuovo contratto di lavoro o per la regolarizzazione di un contratto di lavoro irregolare (comma 1), dovranno esibire il passaporto o altro documento di identità, la ricevuta attestante l'invio della domanda di emersione per via telematica e quella del pagamento del contributo di 500,00 Euro.

I cittadini stranieri che hanno presentato la domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per ricerca lavoro (comma 2), invece, dovranno presentare oltre al passaporto o ad altro documento di identità, la ricevuta rilasciata dagli Uffici postali relativa all'invio della richiesta di rilascio del predetto titolo di soggiorno e quella del versamento del contributo di 130,00 Euro.

Per i soggetti che non sono in possesso del codice fiscale alfanumerico, si utilizzerà quello provvisorio numerico. L'iscrizione provvisoria sarà valida sei mesi e sarà stampata su una tessera cartacea.

Il codice STP eventualmente rilasciato in passato verrà ritirato dall'ATS. In caso di conclusione positiva della procedura di regolarizzazione, con il rilascio del permesso di soggiorno il cittadino straniero verrà iscritto al SSR in maniera definitiva.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)